

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 23/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente (nel luglio 2011) un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione concluso nel corso del 2007 il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. In assenza di riscontro, con ricorso del 25 marzo 2014 reitera (assistito dal proprio legale) la domanda ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione delle diverse voci di costo secondo il criterio proporzionale alla durata del finanziamento per complessivi 2.076,66 euro, oltre a interessi e a ristoro delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, il resistente solleva questione di incompetenza temporale per essere il contratto stato stipulato ante 2009. Nel merito, deduce di aver retrocesso i costi *recurring* relativi alle commissioni contrattuali per complessivi 113,60 euro. Lamenta l'assenza di criteri identificativi delle ragioni a supporto dell'ammontare chiesto in restituzione. Declina il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al premio assicurativo. Conclude per l'improcedibilità o, in subordine, per l'infondatezza nel merito del ricorso.

**DIRITTO**

Infondata e perciò immeritevole di accoglimento è da ritenere l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente, in quanto viene, nel caso di specie, in considerazione una contestazione attinente ad effetti del contratto (in particolare, la sua estinzione anticipata) prodottisi sotto l'imperio della cognizione temporale del Collegio (v., in termini, tra le tante, Collegio di Roma, n. 1302/2010; Collegio di Milano, n. 719/2011; Collegio di Napoli, n. 810/2011).

Nel merito, la documentazione versata in atti in sede istruttoria consente – pure a fronte della lacunosa esposizione da parte del ricorrente dei criteri rappresentativi dell'importo complessivo chiesto in restituzione – di poter ricostruire le singole voci di costo.

Tanto premesso, va rilevato che la commissione all'intermediario finanziario comprende attività non riconducibili alla sola fase propedeutica alla conclusione del contratto (es. “non riscosso per riscosso” e “gestione delle rate in scadenza”). Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014), il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento, non essendo possibile scorporare quanto di pertinenza dell'agente/mediatore.

Discende pertanto, in applicazione del criterio proporzionale, il riconoscimento alla retrocessione a favore del ricorrente dell'importo di 1.040,53 euro, al netto di quanto già corrisposto.

Non altrettanto invece con riguardo alla commissione bancaria, la cui definizione contrattuale riporta voci espressamente riferite ad attività sostanzialmente compiute quali l'esame della documentazione, gli oneri per l'acquisizione della provvista etc.

Del pari up front e perciò non ripetibili risultano le spese d'istruttoria e gli oneri erariali (v., tra le tante, la decisione di questo Collegio n. 6104/2013).

In ordine al rimborso della quota parte di premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere “risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvegnano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento".

Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in 707,40 euro.

Così per il complessivo importo di 1.747,93 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in 200,00 euro.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione del complessivo importo di € 1.747,93, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI